

N. ____ / ____ REG.PROV.COLL.
N. 01404/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1404 del 2026, proposto da
Impresa Giunchi S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata
e difesa dagli avvocati Salvatore Giacalone e Alessandro Tommaso Giacalone, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e Spettacolo, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Mariano Stabile 182;
Irfis Finsicilia Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e
difesa dall'avvocato Rosalba Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia;

nei confronti

Impresa Individuale Cipponeri Marilena, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento
previa sospensione cautelare*

della graduatoria di ammissibilità delle istanze pervenute e ricevibili (Regime degli aiuti "*de minimis*"), elaborata dal Soggetto gestore, nella parte in cui colloca la domanda di agevolazione presentata dalla ricorrente al 2012° posto, attribuendole il punteggio complessivo di 32 punti, in luogo dei 76 punti richiesti, per effetto della decurtazione dei sub-punteggi relativi ai parametri D.1, D.2, D.3, E ed F della "Griglia di valutazione" allegata all'Avviso pubblico;

del decreto del Dirigente generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo dell'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n. 1024/S11 del 2 aprile 2026, di approvazione della predetta graduatoria, nella parte in cui conferma, nei confronti della ricorrente, l'attribuzione del punteggio di 32 punti, anziché di 76 punti, con conseguente collocazione al 2012° posto;

della comunicazione del Soggetto gestore – IRFIS FinSicilia S.p.A. del 13 aprile 2026, recante le motivazioni del preavviso sfavorevole espresso in sede istruttoria ai fini dell'attribuzione dei sub-punteggi relativi ai parametri D.1, D.2, D.3, E ed F della "Griglia di valutazione", fondata sul rilievo che la relazione tecnica asseverata prevista dall'art. 13, comma 3, lett. c), dell'Avviso pubblico non sarebbe stata sottoscritta digitalmente dal tecnico asseveratore, bensì dal proponente;

nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e, ove occorra, dell'art. 13, commi 1, 2 e 3, dell'Avviso pubblico, nella parte in cui tali disposizioni fossero interpretate nel senso di imporre la sottoscrizione digitale quale unica modalità di valida sottoscrizione delle istanze, delle dichiarazioni e della relazione tecnica asseverata richieste ai fini della partecipazione alla procedura selettiva.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e Spettacolo e di Irfis Finsicilia Spa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2026 il dott. Andrea Illuminati e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

La ricorrente impugna la graduatoria impugnata nella parte in cui l'Amministrazione ha proceduto alla decurtazione dei punteggi relativi ai criteri D.1, D.2, D.3, E ed F della griglia di valutazione, attribuendo valore nullo alla relazione tecnica asseverata prevista dall'art. 13, comma 3, lett. c), dell'Avviso sul presupposto che la stessa non fosse conforme al format predisposto da IRFIS, in quanto priva della sottoscrizione digitale del professionista asseveratore.

Secondo la prospettazione attorea, tale determinazione sarebbe illegittima: (i) per violazione dell'art. 65 del d.lgs. n. 82 del 2005, assumendosi che la relazione tecnica fosse comunque validamente sottoscritta dal professionista con firma analogica e riportava altresì la firma digitale dell'impresa ricorrente; (ii) per eccesso di potere sotto i profili del difetto di presupposto, del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione, avendo IRFIS erroneamente ritenuto che la relazione tecnica asseverata fosse stata sottoscritta esclusivamente dal legale rappresentante dell'impresa, senza considerare che la stessa recava anche la sottoscrizione autografa del professionista asseveratore, ancorché priva di firma digitale; nonché (iii) per l'illegittimità della *lex specialis* ove interpretata nel senso di imporre l'automatica perdita del punteggio in presenza della sola mancanza della sottoscrizione digitale del professionista.

Osserva preliminarmente il Collegio che l'Irfis SpA, nel costituirsi, ha eccepito il difetto di interesse al ricorso, evidenziando come l'eventuale accoglimento delle censure formulate dalla ricorrente non sarebbe comunque idoneo a determinare il conseguimento del beneficio richiesto.

L'eccezione appare priva di pregio e va respinta. È senz'altro vero che, come dedotto dall'Amministrazione resistente e non contestato dalla difesa della ricorrente, la misura dispone di risorse sufficienti a finanziare soltanto le prime 185 domande collocate in graduatoria e che la ricorrente, anche nell'ipotesi di attribuzione dei punteggi decurtati, verrebbe a collocarsi soltanto alla 781^a posizione della graduatoria, rimanendo pertanto distante dall'ultima domanda finanziabile. Nondimeno, tale circostanza non è di per sé sufficiente ad escludere l'interesse all'impugnazione. Non può infatti escludersi, allo stato degli atti, che la misura possa essere oggetto di ulteriori stanziamenti o di rifinanziamento, con conseguente ampliamento della platea dei beneficiari e possibile scorrimento della graduatoria oltre l'attuale limite delle domande finanziabili.

Ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, il primo motivo non appare assistito da sufficienti profili di fondatezza.

Dalla documentazione versata in atti emerge infatti che l'art. 13, comma 3, lett. c), dell'Avviso richiedeva la produzione di una relazione tecnica asseverata recante l'attestazione dei dati rilevanti ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri D.1, D.2, D.3, E ed F della griglia di valutazione. Il format predisposto dall'Amministrazione per la redazione di tale relazione conteneva inoltre, in calce, l'espressa previsione secondo cui il documento avrebbe dovuto essere "firmato digitalmente" e recava la formula "Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82". A ciò si aggiunga che l'art. 14, comma 4, dell'Avviso stabiliva che, ove le asseverazioni richieste fossero risultate assenti ovvero difformi

dai format prescritti, l'Amministrazione avrebbe proceduto alla decurtazione dei relativi punteggi.

La lettura coordinata delle predette disposizioni induce pertanto a ritenere che la sottoscrizione digitale costituisca modalità di formazione dell'asseverazione espressamente richiesta dalla *lex specialis* e che la relativa omissione integrasse una difformità del documento rispetto al formato predisposto dall'Amministrazione.

Ne consegue che non appare condivisibile il primo motivo, fondato sulla dedotta violazione dell'art. 65 del d.lgs. n. 82 del 2005. A prescindere dall'ambito applicativo di tale disposizione, concernente le modalità di sottoscrizione e trasmissione telematica di istanze e dichiarazioni rivolte alle pubbliche amministrazioni, nel caso di specie viene in rilievo una diversa questione, attinente al rispetto delle specifiche prescrizioni dettate dalla *lex specialis* della procedura. Quest'ultima, infatti, richiedeva espressamente che la relazione tecnica asseverata fosse sottoscritta digitalmente dal professionista asseveratore, prevedendo che la difformità dell'asseverazione rispetto al format predisposto comportasse la decurtazione del punteggio riferito ai dati oggetto di asseverazione. La contestazione dell'Amministrazione, pertanto, non ha riguardato la validità in astratto della dichiarazione resa dal professionista, bensì il mancato rispetto di uno specifico requisito formale imposto dall'Avviso ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri D.1, D.2, D.3, E ed F.

Inoltre, la circostanza che il documento informatico rechi altresì la firma digitale del legale rappresentante dell'impresa non vale a mutarne la provenienza sostanziale né a trasformare l'asseverazione in una dichiarazione imputabile all'impresa, trattandosi di sottoscrizione aggiuntiva apposta ai fini della trasmissione telematica della domanda e, comunque, priva di incidenza sulla riconducibilità dell'attestazione al professionista asseveratore.

Parimenti non merita positiva valutazione il secondo motivo di ricorso.

La documentazione prodotta dalla ricorrente conferma, infatti, che la relazione tecnica risultava sottoscritta dal professionista in forma analogica e non mediante firma digitale secondo le modalità prescritte dal format. Ne consegue che la decurtazione del punteggio non appare riconducibile ad un travisamento dei fatti, né ad un difetto di istruttoria o di motivazione in ordine alla provenienza e al contenuto dell'asseverazione, bensì all'applicazione della disciplina dettata dalla *lex specialis*, che ricollega alla difformità dell'asseverazione rispetto al format predisposto la perdita del punteggio riferibile ai dati oggetto di asseverazione.

Diversamente deve essere valutato il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce l'illegittimità dell'interpretazione dell'art. 13 dell'Avviso pubblico accolta dall'Amministrazione, nella parte in cui comporterebbe l'automatica perdita del punteggio in presenza della sola mancanza della sottoscrizione digitale del professionista asseveratore.

Ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, la censura appare meritevole di favorevole apprezzamento nei limiti di seguito precisati.

Come già osservato, la lettura coordinata degli artt. 13 e 14 dell'Avviso pubblico, nonché del format predisposto dall'Amministrazione, induce a ritenere che la sottoscrizione digitale costituisca la modalità ordinaria di formazione dell'asseverazione richiesta dalla *lex specialis* e che la sua omissione determinasse una difformità rispetto al modello allegato all'Avviso.

Ciò nondimeno, la previsione dell'art. 14, nella parte in cui dispone la decurtazione del punteggio qualora le asseverazioni risultino "difformi dai format previsti", non può essere interpretata nel senso di ricomprendere indistintamente qualsiasi difformità, senza considerarne la natura e la concreta incidenza sull'affidabilità della documentazione prodotta.

Una diversa interpretazione finirebbe, infatti, per equiparare fattispecie eterogenee, quali la mancata produzione dell'asseverazione o la presentazione di un documento

incompleto, all'ipotesi in cui l'asseverazione sia stata tempestivamente prodotta, sia conforme al format nei suoi contenuti e risulti inequivocabilmente riferibile al professionista incaricato, presentando quale unico profilo di difformità la modalità della sottoscrizione.

È proprio quest'ultima l'ipotesi che ricorre nel caso di specie. Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che la relazione tecnica asseverata è stata depositata nel termine previsto dall'Avviso, è integralmente conforme al modello predisposto dall'Amministrazione, reca l'indicazione del professionista asseveratore, degli estremi della relativa iscrizione all'albo e della polizza assicurativa, contiene tutte le attestazioni richieste dalla *lex specialis* ed è sottoscritta dal medesimo professionista, sia pure con firma autografa anziché digitale. Né l'Amministrazione ha mai contestato la provenienza del documento, la sua riferibilità al tecnico asseveratore o la veridicità delle attestazioni in esso contenute.

Interpretare la clausola nel senso accolto dall'Amministrazione significherebbe, pertanto, attribuire rilievo dirimente ad una irregolarità meramente formale, facendone discendere automaticamente la perdita del punteggio pur in presenza di una relazione tecnica pienamente utilizzabile ai fini della valutazione, in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, che impongono di distinguere le carenze incidenti sul contenuto sostanziale della documentazione da quelle che riguardano esclusivamente le modalità formali della sua sottoscrizione.

Del resto, la giurisprudenza ha più volte affermato, anche in materia di procedure ad evidenza pubblica, che la mancanza della sottoscrizione digitale è suscettibile di regolarizzazione ove non sussistano dubbi sulla provenienza dell'atto e la regolarizzazione non comporti alcuna alterazione sostanziale del contenuto della documentazione già prodotta (cfr., tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2024, n. 2866; Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2023, n. 283; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 4 settembre 2024, n. 16036). Tali considerazioni risultano pienamente applicabili anche

alla fattispecie in esame, nella quale la regolarizzazione avrebbe riguardato esclusivamente la modalità di sottoscrizione di una relazione tecnica già tempestivamente prodotta e completa nei suoi elementi sostanziali.

Ne consegue che il motivo appare assistito da sufficienti profili di fondatezza, non già nel senso di ritenere illegittima la clausola dell'Avviso pubblico, bensì di reputare non conforme ai richiamati principi l'interpretazione accolta dall'Amministrazione, nella parte in cui ha ritenuto che la riscontrata irregolarità formale comportasse automaticamente la perdita del punteggio, senza neppure consentire, ove ritenuto necessario, la regolarizzazione di una relazione tecnica già esistente e completa nei suoi elementi sostanziali.

Considerato che le esigenze cautelari dedotte dalla ricorrente, da valutarsi favorevolmente, possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, il Collegio ritiene opportuno fare applicazione dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando con ordinanza collegiale la trattazione del ricorso all'udienza pubblica del 10 novembre 2026, ore di rito.

Ritenuto, inoltre, che:

- ai fini della decisione della controversia si rende necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria impugnata e suscettibili di subire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso, assegnando all'uopo il termine di giorni venti, decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, per l'esecuzione N. 01231/2026 REG.RIC. dell'incombente, nonché l'ulteriore termine di giorni dieci, decorrente dal perfezionamento della notificazione, per il deposito in giudizio della prova dei relativi adempimenti;
- sia opportuno richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a., secondo cui, in caso di mancata

integrazione del contraddittorio nel termine assegnato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;

- tenuto conto dell'elevato numero dei soggetti controinteressati da evocare in giudizio, sussistano i presupposti per autorizzare, ai sensi degli artt. 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a., nonché dell'art. 151 c.p.c., la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione della documentazione infra indicata sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana e sul sito istituzionale di IRFIS FinSicilia S.p.A., quale soggetto gestore della procedura;

Ritenuto che l'avviso da pubblicarsi sui predetti siti istituzionali dovrà contenere:

- l'indicazione dell'Autorità giudiziaria innanzi alla quale pende il giudizio e del numero di registro generale del ricorso;
- il nominativo della parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni e degli enti intimati;
- il testo integrale del ricorso introduttivo; • il testo integrale della presente ordinanza;
- l'indicazione che con la presente ordinanza è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami;
- l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati individuati sulla base della graduatoria impugnata;

Ritenuto, altresì, che l'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e IRFIS FinSicilia S.p.A.:

- provvedano alla pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali del testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, curando che dalla home page sia possibile accedere, mediante apposito collegamento, alla sezione contenente la documentazione pubblicata;
- mantengano la documentazione pubblicata sino alla definizione del giudizio;

- rilascino alla parte ricorrente attestazione dell'avvenuta pubblicazione, con indicazione della data di esecuzione dell'adempimento;

Ritenuto, pertanto, che debba essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, mediante notificazione per pubblici proclami nelle forme sopra indicate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede Palermo (Sezione Quinta), fissa per la trattazione del ricorso nel merito ex art. 55, comma 10, c.p.a. l'udienza pubblica del 10 novembre 2026, ore di rito.

Dispone inoltre l'integrazione del contraddittorio secondo le prescrizioni indicate in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente

Bartolo Salone, Primo Referendario

Andrea Illuminati, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Andrea Illuminati

Stefano Tenca

IL SEGRETARIO